



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI RAVENNA

SEZIONE 1

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	DI BISCEGLIE	GENNARO	Presidente
<input type="checkbox"/>	RICCI	FILIPPO	Relatore
<input type="checkbox"/>	FEGGI	ALESSANDRO	Giudice
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 10/2019
depositato il 11/01/2019

- avverso AVVISO DI LIQUIDAZIONE n° 20151T004044000 REGISTRO
contro:
AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE RAVENNA

proposto dal ricorrente:

difeso da:

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 10/2019

UDIENZA DEL

17/07/2019 ore 10:30

N°

169/19

PRONUNCIATA IL:

17 LUG. 2019

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

19 LUG. 2019

Il Segretario

R.G. 10/2019

PREMESSO

La ricorrente tempestivamente e ritualmente impugna – anche con istanza di sospensiva, accolta - avviso di liquidazione e irrogazione di sanzione per imposta di registro anno 2015 dovuta in esito a revoca/decadenza dall'agevolazione "prima casa".

Per l'effetto è addebitato il complessivo importo di euro 7.145,73 (di cui euro 5.598,00 per imposta e interessi).

Deduce impossibilità di rispettare il termine di 18 mesi per il trasferimento di residenza nell'immobile in Lugo, acquistato il 28/10/2015, causa forza maggiore, avendo dapprima subito un incidente domestico che la allettava per diverse settimane nel periodo da dicembre 2016 e febbraio 2017, successivamente, nell'aprile/maggio 2017, accertamenti clinici e intervento chirurgico per sostituzione pace-maker, sicché essendo nubile e ottantenne e non riuscendo a deambulare autonomamente, era impossibilitata a organizzare il trasloco da Roma a Lugo di Romagna presso la nuova abitazione.

Inoltre, nello stesso mese di aprile 2017, l'immobile destinato a prima casa era inabitabile causa infiltrazioni d'acqua sicché doveva essere ripristinato con opere di manutenzione all'esito delle quali la ricorrente poteva, infine, trasferire la sua residenza, come risulta da denuncia all'anagrafe in data 27/11/2017.

L'ufficio si oppone all'accoglimento del ricorso e dell'istanza di sospensiva, argomentandone l'infondatezza in fatto e diritto.

MOTIVI della DECISIONE

La ricorrente, nata nel 1936, è nubile, senza prole e in precarie condizioni di salute come dimostra la documentazione prodotta in atti.

In particolare, nel dicembre 2016, subiva a Roma, dove ancora viveva, un grave infortunio domestico cui seguiva una protratta condizione patologica, da ritenersi, in ragione dell'età avanzata, totalmente inabilitante.

Nell'aprile del 2017, poi, all'approssimarsi del termine di 18 mesi entro il quale avrebbe dovuto trasferirsi nell'immobile "prima casa" acquistato in Lugo, la ricorrente, sempre in Roma, si sottoponeva a visita cardiologica ed il mese successivo è documentato ricovero per sostituzione pace-maker.

Anche questa ulteriore vicenda, per una persona di 81 anni che vive sola, deve ritenersi oggettivamente inconciliabile con l'impegnativa attività richiesta dal trasloco dell'abitazione in località distante centinaia di chilometri.

Entrambi gli eventi integrano gli estremi dell'imprevedibilità e della non imputabilità e, quindi, della forza maggiore, la quale, come da consolidata giurisprudenza, ampiamente richiamata negli scritti difensivi (anche dell'Agenzia), esimendo dall'adempimento dell'obbligo assunto con la dichiarazione d'intento, esclude l'avveramento della condizione risolutiva cui è subordinata la perdurante efficacia dell'agevolazione fiscale.

Ne deriva l'accoglimento del ricorso.

Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La commissione in accoglimento del ricorso annulla l'atto impugnato e compensa le spese.

Ravenna, 17.7.2018

Il relatore Filippo Ricci



Il Presidente Gennaro Di Bisceglie

